L'Unione europea e la governance dei mari


Nozioni di Diritto internazionale del mare

Indice

- I. L'applicazione del diritto dell'UE negli spazi marittimi sotto sovranità e giurisdizione degli Stati membri
- II. L'azione interna dell'UE
- III. L'azione esterna dell'UE
- IV. La funzione di guardia costiera europea
- V. La sicurezza marittima dell'UE

T.

L'applicazione del diritto dell'UE negli spazi marittimi sotto sovranità e giurisdizione degli Stati membri



• In base ai Trattati istitutivi, non esiste una definizione propria o autonoma del "territorio dell'Unione", il quale viene determinato, indirettamente, rinviando all'insieme dei territori degli Stati membri.

• L'art. 52 TUE fornisce l'elenco degli Stati membri per definire il "campo di applicazione territoriale dei trattati". L'esistenza di questa lista non definisce tuttavia i singoli elementi spaziali in cui i Trattati istitutivi possono trovare applicazione.



• L'assenza di definizioni geofisiche comporta, pertanto, problemi di interpretazione della nozione di "**territorio**" di Stato membro e, di conseguenza, di territorio dell'UE.

Corte di giustizia, sentenza del 17 gennaio 2012, causa C-347/10, Salemink

con un ricorso in via pregiudiziale, un giudice olandese esprimeva i suoi dubbi riguardo all'estensione dell'applicabilità del regolamento (CE) n. 1408/71 in materia di sicurezza sociale all'attività di un lavoratore subordinato che svolgeva la propria attività su di una installazione situata sulla piattaforma continentale olandese. In particolare, il giudice si chiedeva se, ai fini dell'applicazione del diritto dell'UE, non si dovesse distinguere fra il territorio sul quale uno Stato membro è sovrano e il territorio sul quale esso è competente ad esercitare dei diritti sovrani <u>limitati</u>. In altri termini, la questione riguardava il diritto di uno Stato membro di trattare diversamente, nei limiti della competenza funzionale che si esercita sulla piattaforma continentale, i lavoratori subordinati che vi lavorano e quelli che lavorano sul territorio di detto Stato.

• La Corte di giustizia, nel par. 35 della sentenza, afferma che "Poiché la piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro rientra nella sua sovranità, benché funzionale e limitata, l'attività svolta su talune installazioni fisse o galleggianti situate su detta piattaforma continentale, nell'ambito dell'attività di esplorazione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata, ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione, come un'attività svolta sul territorio di tale Stato".



• La pronuncia stabilisce un legame tra sovranità e territorio. La piattaforma continentale è dunque assimilata al territorio dello Stato membro e ne consegue che il diritto dell'UE vi si applica. In altri termini, il riconoscimento della piattaforma continentale come territorio dello Stato membro costiero comporta la definizione di territorio dell'UE, il quale si estende alla piattaforma continentale dei suoi Stati membri.

- La Corte di giustizia si discosta così dalla nozione di territorio accolta dal diritto internazionale e fornisce una definizione propria o autonoma di "territorio" degli Stati membri, funzionale alla definizione del "campo di applicazione territoriale dei trattati". Il risultato che emerge è una nozione di "territorio" degli Stati membri che si identifica con l'ambito, non necessariamente territoriale, di esercizio della loro sovranità.
- N.B. si deve sottolineare che i due concetti, sovranità e territorio, possono essere identificati quando si definisce la sovranità territoriale dello Stato, cioè l'esercizio della sovranità di uno Stato sul proprio territorio (terrestre) e sul mare territoriale (v. art. 2 CNUDM). Diversamente, la ZEE e la piattaforma continentale, in base al diritto internazionale, non sono assimilabili al territorio di uno Stato costiero; in essi, infatti, gli Stati costieri esercitano "diritti sovrani", a carattere funzionale e limitato (v., rispettivamente, articoli 56 e 77 CNUDM). In termini di esercizio dei diritti sovrani, l'unica differenza che esiste tra il regime giuridico della ZEE e della piattaforma continentale è che i diritti dello Stato sulla piattaforma continentale "non dipendono dall'occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione" della piattaforma (art. 77, par. 3, CNUDM), mentre la ZEE deve essere espressamente proclamata dallo Stato costiero. La differenza tra i concetti di sovranità e territorio emerge con maggior chiarezza quando, l'art. 60, par. 8, CNUDM, afferma che le isole artificiali, le installazioni e le strutture nella ZEE (ma ciò vale *mutatis mutandi*, in base all'art. 80 CNUDM, per la piattaforma continentale) "non hanno lo status di isole. Non possiedono un proprio mare territoriale e la loro presenza non modifica le delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale".

II. L'azione interna dell'UE

1. Le competenze dell'UE

Art. 3, par. 1, lett. d), TFUE

• conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca (competenza esclusiva)

Art. 4, par. 2, lett. d), TFUE

• pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare (competenza concorrente)

2. Il governo degli affari marittimi e della pesca

Commissione europea

- ➤ Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE) *
- Comitati consultivi
 - Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura *
 - Consigli consultivi regionali *
- Parlamento europeo
 - Commissione per la pesca
- Consiglio nella formazione "Agricoltura e pesca" (AGRIFISH)
 - ➤ Gruppo "Diritto del mare" *
- Comitato economico e sociale
 - > Sezione Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente
- Comitato delle Regioni
 - ➤ Commissione Risorse naturali (NAT)
- Agenzie dell'UE
 - ➤ Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) *
 - ➤ Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) *

* Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE)

La DG Mare è il servizio responsabile di:

- attuazione della Politica comune della pesca
- attuazione della Politica marittima integrata
- promozione della governance degli oceani a livello internazionale.

La DG MARE fa capo al Commissario per gli Affari marittimi e la pesca.

* Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura

- Il Comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: le organizzazioni professionali rappresentative delle imprese di produzione, di trasformazione o di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e le organizzazioni non professionali rappresentative degli interessi dei consumatori, dell'ambiente e dello sviluppo.
- Il Comitato può essere consultato dalla Commissione, o pronunciarsi su iniziativa del presidente o a richiesta di uno o più dei suoi membri, sui problemi relativi alla normativa della politica comune della pesca, e in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detta normativa, nonché sui problemi economici e sociali del settore della pesca, salvo quelli riguardanti i datori di lavoro e i lavoratori del settore, nella loro veste di parti sociali.
- Il Comitato è costituito da 4 gruppi di lavoro per elaborare i suoi pareri:
 - Gruppo n. 1: Accesso alle risorse e gestione delle attività di pesca
 - Gruppo n. 2: Acquacoltura: allevamenti di pesci, crostacei e molluschi
 - Gruppo n. 3: Mercati e politica commerciale
 - Gruppo n. 4: Questioni generali: economia e analisi di filiera

* Consigli consultivi regionali

- a) Mar Baltico
- b) Mare Mediterraneo
- c) Mare del Nord
- d) Acque nordoccidentali
- e) Acque sudoccidentali
- f) Stock pelagici
- g) Flotta d'alto mare/oceanica
- Coordinamento tra i consigli consultivi regionali: se una questione interessa due o più consigli consultivi regionali, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

Compiti:

Ogni consiglio consultivo regionale redige una relazione annuale sulle sue attività che trasmette alla Commissione, agli Stati membri interessati e al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.

Composizione:

• I consigli consultivi regionali sono composti da rappresentanti del settore della pesca (il sottosettore delle catture, compresi armatori, pescatori artigianali, pescatori dipendenti, organizzazioni di produttori, nonché tra l'altro trasformatori, commercianti e altre organizzazioni di mercato e reti associative femminili) e da altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca (tra l'altro gruppi e organizzazioni per la difesa dell'ambiente, acquacoltori, consumatori e pescatori ricreativi o sportivi).

Partecipazione di non membri:

- Scienziati provenienti da istituti degli Stati membri interessati o da organismi internazionali in qualità di esperti. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati
- La Commissione e le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri interessati hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori attivi
- Un rappresentante del Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura in qualità di osservatore attivo
- I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse di paesi terzi compresi rappresentanti di organizzazioni regionali della pesca, che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale possono essere invitati a partecipare come osservatori attivi quando sono discusse questioni che li riguardano.

* Gruppo "Diritto del mare"

si occupa dell'analisi delle questioni oggetto della CNUDM.

• Il suo compito è quello di preparare i dibattiti del Consiglio e contribuire alla definizione delle politiche dell'UE che trattano le questioni pertinenti nell'ambito del diritto del mare. A tal fine, esso presenta pareri all'attenzione del Comitato dei Rappresentanti permanenti (e, se del caso, del Comitato politico), su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, in vista della preparazione dei lavori del Consiglio, per quanto riguarda la compatibilità delle politiche succitate con il diritto internazionale e segnatamente la CNUDM.

- * Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) fornisce consulenza tecnica e assistenza operativa per migliorare la protezione dei mari, la preparazione e l'intervento in caso di inquinamento e la sicurezza marittima. La maggior parte dei compiti dell'agenzia sono di tipo preventivo, come il monitoraggio dell'applicazione di determinate leggi e la valutazione della loro efficacia globale, ma alcuni sono reattivi, quali fornire ai paesi dell'UE le navi per il recupero degli idrocarburi in caso di gravi fuoriuscite di petrolio in mare e rilevare l'inquinamento marino mediante la sorveglianza via satellite.
- * Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) organizza il coordinamento operativo delle attività di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca, espletate dagli Stati membri, e assiste questi ultimi nell'applicazione delle norme della politica comune della pesca. Inoltre assiste la Commissione e gli Stati membri dell'UE mediante azioni di formazione per gli ispettori e i formatori degli Stati membri al fine di garantire la corretta applicazione delle norme della PCP.

3. Procedure decisionali

Art. 43, par. 2, TFUE

• Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Art. 43, par. 3, TFUE

• Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

4. Politica comune della pesca

Art. 38, par. 1, TFUE

• "L'Unione definisce e attua una politica comune ... della pesca"

Art. 2, par. 1, Reg. (CE) 2371/2002:

"1. La politica comune della pesca garantisce lo **sfruttamento delle risorse** acquatiche vive **in condizioni sostenibili** dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.

A tal fine la Comunità applica l'approccio precauzionale [...] L'obiettivo è di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a **promuovere un'attività di pesca efficiente** nell'ambito di un settore della pesca e dell'acquacoltura economicamente redditizio e competitivo, **garantendo un equo tenore di vita** a coloro che dipendono dalle attività di pesca e **tenendo conto degli interessi dei consumatori**."

Reg. (CE) 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

Campo di applicazione (art. 1)

- "1. La politica comune della pesca riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, l'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.
- 2. La politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano:
- a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive;
- b) il contenimento dell'impatto ambientale della pesca;
- c) le condizioni di accesso alle acque e alle risorse;
- d) la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta;
- e) il controllo e l'esecuzione;
- f) l'acquacoltura;
- g) l'organizzazione comune dei mercati;
- h) le relazioni internazionali".

Obiettivi (art. 2, par. 1):

"1. La politica comune della pesca garantisce lo **sfruttamento delle risorse** acquatiche vive **in condizioni sostenibili** dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.

A tal fine la Comunità applica l'approccio precauzionale [...] L'obiettivo è di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a **promuovere un'attività di pesca efficiente** nell'ambito di un settore della pesca e dell'acquacoltura economicamente redditizio e competitivo, **garantendo un equo tenore di vita** a coloro che dipendono dalle attività di pesca e **tenendo conto degli interessi dei consumatori**."

N.B. L'Agenzia europea di controllo della pesca organizza il coordinamento operativo delle attività di ispezione e di controllo della pesca, espletate dagli Stati membri, e assiste questi ultimi nell'applicazione delle norme della politica comune della pesca.

5. Politica marittima integrata

Base giuridica

- Il trattato non prevede alcuna competenza normativa esplicita in materia di politica marittima.
- Tuttavia il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che si basa su alcuni articoli del TFUE (Articolo 42; articolo 43, par. 2; articolo 91, par. 1; articolo 100, par. 2; articolo 173, par. 3; articolo 175; articolo 188; articolo 192, par. 1; articolo 194, par. 2; articolo 195, par. 2), fornisce il quadro giuridico per la sua attuazione.

La politica marittima integrata per l'UE è basata sull'esplicito riconoscimento della correlazione di tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei e della necessità che le politiche marittime vengano elaborate congiuntamente al fine di ottenere i risultati auspicati.

I principali progetti da realizzare sono:

- creazione di uno spazio per il trasporto marittimo europeo senza frontiere;
- elaborazione di una strategia europea per la ricerca marina;
- sviluppo da parte degli Stati membri di politiche marittime integrate nazionali;
- creazione di una rete europea per la sorveglianza marittima;
- elaborazione di una tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo da parte degli Stati membri;
- elaborazione di una strategia volta a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulle regioni costiere;
- riduzione delle emissioni di CO2 e dell'inquinamento dovuti al trasporto marittimo;
- eliminazione della pesca illegale e della pesca al traino distruttiva in alto mare;
- creazione di una rete europea di poli marittimi;
- esame delle esenzioni previste dal diritto del lavoro dell'UE per il settore del trasporto marittimo e il settore della pesca.

III. L'azione esterna dell'UE

1. L'adesione dell'UE alla CNUDM

1998, la UE aderisce a:

- Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982
- Accordo sull'attuazione della parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982
 - Dichiarazione sulle competenze della Comunità europea per quanto riguarda le materie che rientrano nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e l' Accordo del 28 luglio del 1994 sull'attuazione della parte XI della convenzione
- Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori
 - Dichiarazione concernente la competenza della Comunità europea
 - Dichiarazioni interpretative

Focus: L'adesione dell'UE all'Accordo BBNJ

- 19 marzo 2018: il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell'UE, ai negoziati sull'accordo BBNJ.
- A seguito del positivo completamento dei negoziati nel marzo 2023 e della sua adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 2023, l'accordo è stato firmato dall'UE nel settembre 2023, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- 12 ottobre 2023 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'UE, dell'accordo.
- A seguito di un accordo politico raggiunto in sede di Consiglio il 24 aprile 2024, il Parlamento europeo ha approvato il progetto di decisione.

Manca l'approvazione finale del Consiglio!

- Dichiarazione di competenza dell'Unione europea resa a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale
- Eccezione da parte dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 70, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

L'accordo è in linea con agli obiettivi ambientali dell'UE di cui all'art. 191 TFUE, segnatamente:

- la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente;
- la protezione della salute umana;
- l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La dimensione esterna della politica comune della pesca

L'obiettivo generale della PCP è di garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche sotto il profilo economico, sociale e ambientale, anche al di fuori delle acque dell'UE

Accordi di pesca conclusi sulla base dell'art. 218 TFUE

- a) Accordi di pesca: accordi, in particolare con Stati limitrofi con cui per tradizione esistano interessi comuni in materia di pesca e relazioni equilibrate:
- Accordi nordici: Regno Unito, Norvegia, Isole Faroe, Islanda
- **Pesca nelle Svalbard**: le Svalbard e le sue acque sono regolate dal Trattato di Parigi sulle Spitzbergen (Svalbard) del 1920. Attualmente la Norvegia, 22 Stati membri dell'UE e altri 23 Stati sono parti del Trattato.

- b) Accordi di partenariato nel settore della pesca: accordi con Stati terzi caratterizzati da differenze economiche, sociali o istituzionali; tali accordi prevedono il pagamento di una contropartita finanziaria in cambio del diritto di pesca per la flotta dell'UE. Esistono due tipi principali di accordi:
- **accordi sul tonno** consentono ai pescherecci dell'UE di seguire gli stock di tonno in migrazione lungo le coste dell'Africa e nell'Oceano Indiano, nonché nell'Oceano Pacifico: con Capo Verde, Sao Tomé e Principe, Gabon, Isole Cook, Kiribati, Seychelles, Mauritius, Madagascar, Senegal e Gambia (con una componente di nasello per gli ultimi due)
- **accordi misti** consentono l'accesso a un'ampia gamma di stock ittici nella zona economica esclusiva del Paese partner: Groenlandia, Guinea Bissau e Mauritania

L'UE ha anche 7 **accordi "dormienti"**: Guinea Equatoriale, Liberia, Micronesia, Marocco, Mozambico e Isole Salomone. Per "accordi dormienti" si intendono i Paesi che hanno un accordo di partenariato nel settore della pesca ancora in vigore, ma non un protocollo di attuazione. Le navi dell'UE non sono quindi autorizzate a pescare nelle acque sottoposte al regime degli accordi dormienti.

Si noti che gli accordi di pesca devono rispettare le norme cogenti del diritto internazionale (norme per le quali non è ammessa alcuna deroga). Il problema si è posto in relazione all'Accordo di pesca concluso dall'UE con il Marocco nel 2006, il quale consente alla flotta dell'UE la pesca nelle acque sotto giurisdizione marocchine. Ora il Marocco esercita la sua giurisdizione anche sulle acque territoriali e la ZEE nel Sahara occ., territorio occupato e al cui popolo spetta il diritto all'autodeterminazione. L'Accordo non specifica che le acque del Sahara occ. sono escluse dal suo campo di applicazione, dunque di fatto la flotta dell'UE pesca in quelle acque in violazione della norma sul diritto all'autodeterminazione dei popoli, la quale ha come suo corollario che il popolo esercita una sovranità

permanente sulle risorse naturali del territorio occupato.

Partecipazione ad Organizzazioni regionali per la pesca:

- Gestione di stock altamenti migratori, principalmente tonno:

- International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)
- Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
- Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)
- Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)
- Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)

- Gestione di stock per area geografica:

- North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC)
- Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO)
- North Atlantic Salmon Conservation Organisation (NASCO)
- South-East Atlantic Fisheries Organisation (SEAFO)
- Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA)
- South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO)
- Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)
- General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
- Convention on the Conservation and Management of Pollock Resources in the Central Bering Sea (CCBSP)
- Agreement on International Dolphin Conservation Programme (AIDCP)
- North Pacific Fisheries Commission (NPFC)

Partecipazione a Organismi regionali sulla pesca (svolgono funzioni consultive):

- Western Central Atlantic Fisheries Commission (WECAFC)
- Fisheries Committee for the Eastern Central Atlantic (CECAF)

L'UE è parte dell'Accordo per prevenire la pesca d'altura non regolamentata nell'Oceano Artico centrale.

Nota:

- l'adesione a queste organizzazioni, organismi e accordi è negoziata sulla base dell'art. 218 TFUE
- l'UE è rappresentata in tali organizzazioni dalla Commissione.

3. La dimensione esterna della politica marittima integrata

- Governance internazionale fondata sullo Stato di diritto
- Protezione della biodiversità marina, anche nelle acque d'altura
- Cambiamento climatico
- Garantire la sicurezza e la protezione marittima e la libertà di navigazione
- Promuovere un lavoro dignitoso nei settori marittimi
- Conoscere meglio il mare
- Rafforzare il ruolo dell'UE nelle sedi internazionali
- Istituire una cooperazione regionale nei bacini marittimi condivisi
- Sviluppare relazioni con partner importanti (Canada, Norvegia, Giappone, Stati Uniti, Brasile, India, Russia e Cina)

Focus: Alla ricerca di una adesione all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)

- dal 1974, in seguito ad un accordo di collegamento e di cooperazione, la Commissione ha lo *status* di osservatore all'IMO
- dal 2002, nell'intento di rafforzare il ruolo dell'UE nell'ambito dell'IMO, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di avviare i negozi ati con l'IMO per diventare membro dell'organizzazione (v. Raccomandazione della Commissione al Consiglio mirante ad autorizzare la Commissione ad iniziare e condurre negoziati con l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in merito alle condizioni e alle modalità dell'adesione della Comunità europea, SEC/2002/0381 def.)




perché l'adesione sia possibile, occorre tuttavia emendare la Convenzione di Ginevra del 1948, con cui l'IMO è stata costituita, per permettere l'adesione di organizzazioni di integrazione regionale, e ottenere il voto (e la ratifica) dei due terzi degli attuali Stati membri dell'organizzazione

• dal 2005 la Commissione e gli Stati membri applicano, prima delle riunioni dell'IMO, una procedura di coordinamento intesa a definire la posizione dell'UE o posizioni comuni e a presentare proposte comuni su questioni di competenza o interesse dell'UE (v. Commission Staff Working Document, Procedural framework for the adoption of Community or common positions for IMO related issues and rules governing their expression in the IMO, SEC(2005) 449)

Focus: L'interesse dell'UE alla governance dell'Artico

Legami dell'UE con la regione artica:

- solo Finlandia e Svezia fanno parte della regione
- l'Islanda è un paese con cui l'UE ha un accordo di associazione
- la Groenlandia, territorio sotto sovranità della Danimarca, è legata da una associazione con l'UE (v. art. 203 TFUE)



Interessi dell'UE nella regione artica:

- Presenza di risorse naturali (petrolio, gas, ferro)
- Lo scioglimento dei ghiacci rende percorribili nuove rotte commerciali (rotta di nord-ovest e rotta di nord-est)

Obiettivi della strategia dell'UE (Comunicazione congiunta su un maggiore impegno dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero, 13.10.20121):

- contribuire a preservare l'Artico come regione di cooperazione pacifica,
- rallentare gli effetti del cambiamento climatico
- sostenere lo sviluppo sostenibile delle regioni artiche a beneficio delle comunità artiche, non ultime le popolazioni indigene, e delle generazioni future.

L'attuazione della politica artica dell'UE aiuterà l'Unione a raggiungere gli obiettivi definiti dal Green Deal dell'UE e a soddisfare i suoi interessi geopolitici.

- Sospensione della cooperazione regionale con la Russia, dopo l'invasione dell'Ucraina.
- L'UE vuole ottenere lo *status* di osservatore al Consiglio artico, il più importante centro decisionale a livello internazionale *sulla governance* dell'Artico, ma ha l'opposizione degli Stati membri del Consiglio artico (es. di Canada e Norvegia dopo che l'UE ha adottato il regolamento UE n. 1007/2009 sul divieto del commercio dei prodotti derivati dalla foca)

IV. La funzione di guardia costiera europea

Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

• La cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera descrive l'impegno dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di unire le forze e ottimizzare le attività al fine di sostenere le autorità nazionali che svolgono le funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'UE e, ove appropriato, a livello internazionale.

Quali sono le funzioni di guardia costiera?

Per funzioni di guardia costiera si intendono quelle alle quali fanno comunemente riferimento le tre agenzie e delineate nella raccomandazione (UE) 2021/1222 della Commissione, del 20 luglio 2021, che istituisce un «manuale pratico» sulla cooperazione europea in materia di funzioni di quardia costiera:



sicurezza marittima, compresa la gestione del traffico navale;



ispezione e controllo delle attività di pesca;



protezione dell'ambiente marittimo e interventi conseguenti;



ricerca e soccorso in mare:



attività doganali marittime;



sicurezza marittima, navale e portuale.



incidenti marittimi e servizio di assistenza marittima;



controllo delle frontiere marittime;



monitoraggio e sorveglianza marittimi;



incidenti marittimi e intervento in caso di catastrofi;



prevenzione e repressione dei traffici e del contrabbando e applicazione del diritto marittimo pertinente;



Focus: La sicurezza alle frontiere esterne dell'UE e il contrasto dell'immigrazione clandestina via mare



a) La guardia di frontiera e costiera europea (FONTEX) (Regolamento (UE) 2019/1896)



b) Tipologie di operazioni e squadre messe in atto da FRONTEX

Squadre di sostegno per la gestione della migrazione:

• le squadre di esperti che forniscono un rinforzo tecnico e operativo agli Stati membri, anche nei punti di crisi, composte da personale operativo, esperti dell'EASO ed Europol e, se del caso, da esperti provenienti dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e da altri organi, uffici e agenzie dell'Unione e degli Stati membri

Squadre per la gestione delle frontiere:

• le squadre formate dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da impiegare nelle operazioni congiunte alle frontiere esterne e negli interventi rapidi alle frontiere negli Stati membri e nei paesi terzi

Operazione di rimpatrio

• un'operazione organizzata o coordinata da FRONTEX che implichi un rinforzo tecnico e operativo a uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati in modo forzato o su base volontaria, indipendentemente dal mezzo di trasporto

Intervento di rimpatrio

• un'attività di FRONTEX che fornisce agli Stati membri un'assistenza tecnica e operativa rafforzata mediante l'impiego di squadre per il rimpatrio e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio

Squadre per il rimpatrio

• le squadre formate a partire dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da impiegare nelle operazioni di rimpatrio, negli interventi di rimpatrio negli Stati membri o in altre attività operative connesse all'attuazione dei compiti attinenti al rimpatrio

Operazioni congiunte

• Uno Stato membro può chiedere all'Agenzia di avviare operazioni congiunte per far fronte a sfide imminenti, comprese l'immigrazione illegale, minacce presenti o future alle frontiere esterne o la criminalità transfrontaliera, o di fornirgli maggiore assistenza tecnica e operativa, per l'adempimento dei suoi obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne. Nell'ambito di tale richiesta, uno Stato membro può anche indicare i profili del personale operativo necessario per l'operazione congiunta in questione, compreso il personale che possiede poteri esecutivi, a seconda dei casi.

Squadre di intervento rapido alle frontiere (RAPID)

• Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a sfide specifiche e sproporzionate, specie in caso di afflusso massiccio in determinati punti delle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare nel territorio di tale Stato membro senza autorizzazione, l'Agenzia può effettuare un intervento rapido alle frontiere per un periodo limitato nel territorio di tale Stato membro ospitante.

c) Compatibilità dell'attività di FRONTEX con il rispetto dei diritti umani

- Par. 103 dei *consideranda*: «Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dagli articoli 2 e 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»), in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, la proibizione della tratta di esseri umani, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto di accesso ai documenti, il diritto di asilo, la protezione contro l'allontanamento e l'espulsione, il divieto di respingimento, il divieto di discriminazione e i diritti del minore».
- FRONTEX elabora, attua e sviluppa una strategia e un piano d'azione in materia di diritti fondamentali, che preveda un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le sue attività

Art. 80:

- «2. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea provvede affinché nessuno, in violazione del principio di non respingimento, sia obbligato a sbarcare, obbligato a entrare o condotto in un paese o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità di un paese nel quale esista, tra le altre cose, un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti o in cui la vita o la libertà dell'interessato sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, o nel quale sussista un rischio di espulsione, di allontanamento, di estradizione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento.
- 3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea prende in considerazione le particolari esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle persone con disabilità, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità, e affronta tali esigenze nell'ambito del proprio mandato. La guardia e di frontiera e costiera europea presta particolare attenzione ai diritti dei minori in modo da garantire che in tutte le sue attività sia rispettato il loro interesse superiore».

- FRONTEX, in cooperazione con il forum consultivo, elabora e sviluppa un codice di condotta che si applica a tutte le operazioni di controllo di frontiera coordinate dall'Agenzia e da tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso delle persone vulnerabili, compresi i minori, i minori non accompagnati e altre persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale.
- FRONTEX, in cooperazione con il forum consultivo, elabora e sviluppa un codice di condotta per le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati dall'Agenzia. Il codice di condotta descrive procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

Meccanismo di denuncia

- Qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni o dall'inazione da parte del personale che partecipa a un'operazione congiunta, a un progetto pilota, a un intervento rapido alle frontiere, all'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, a un'operazione di rimpatrio, a un intervento di rimpatrio o a un'azione operativa dell'Agenzia in un paese terzo, e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni o dell'inazione, o la parte che rappresenta tale persona, può presentare una denuncia per iscritto all'Agenzia.
- In caso di denuncia registrata nei confronti di un membro delle squadre di uno Stato membro ospitante o di un altro Stato membro partecipante, compresi un membro distaccato della squadra o un esperto nazionale distaccato, lo Stato membro di appartenenza assicura un seguito appropriato, comprese, se necessarie, misure disciplinari, l'avvio di procedimenti di giustizia civile o penale e altre misure ai sensi del diritto nazionale. Lo Stato membro interessato riferisce al responsabile dei diritti fondamentali entro un determinato periodo di tempo i risultati e il seguito dato alla denuncia e successivamente, se necessario, a intervalli regolari. L'Agenzia dà seguito alla questione se non riceve alcuna informazione in proposito dallo Stato membro interessato.

d) Attribuzione della responsabilità internazionale per la violazione dei diritti umani da parte delle operazioni di FRONTEX



Operazioni congiunte:

Responsabilità dello Stato membro di provenienza delle unità e del personale messi a disposizione dell'operazione



Operazioni "RABIT":

Responsabilità dello Stato membro che richiede l'intervento

e) I problemi posti dalle operazioni FRONTEX in mare

L'immigrazione via mare ha il carattere, spesso, di immigrazione mista (rifugiati politici, ma anche rifugiati economici).

Come rispettare il **divieto di non respingimento per i richiedenti asilo** fissato dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra *sullo status* dei rifugiati del 1951?

La *Direttiva (CE) 2005/85 ("Direttiva procedure") fornisce le nozioni di «paese terzo sicuro» e di «paese d'origine sicuro»

Le due nozioni sono compatibili con il principio di non respingimento?

Le attività di immigrazione clandestina via mare spesso mettono a rischio la vita dei passeggeri delle c.d. «carrette del mare».

L'art. 98 CNUDM pone l'obbligo di prestare soccorso in mare a favore di chiunque sia posto in condizione di pericolo, mentre la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974, stabilisce che le persone salvate devono essere sbarcate in un «luogo sicuro».

Il *Regolamento (UE) n. 656/2014 fornisce la nozione di «luogo sicuro»

La nozione è compatibile con la Convenzione del 1974 e con il principio di non respingimento?

N.B.

- La Convenzione di Ginevra oltre ad essere stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE è richiamata dall'art. 78, par. 1, TFUE che così recita: "L'Unione sviluppa una politica comune in materia d'asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea[...].Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 Luglio 1951 e al protocollo del 31 Gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti".
- La CNUDM è stata ratificata dall'UE e da tutti gli Stati costieri membri dell'UE.
- La Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare è ratificata da tutti gli Stati costieri membri dell'UE, ma non dall'UE.

* Direttiva (CE) 2005/85 ("Direttiva procedure")



"Paese terzo sicuro"

- 1. non sussistano minacce alla vita e alla libertà del migrante per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche 2. sia rispettato il principio di non
- 2. sia rispettato il principio di non respingimento
- 3. sia osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture o altri trattamenti inumani o degradanti
- 4. esista la possibilità di chiedere lo status di rifugiato



"Paese di origine sicuro"

Il richiedente asilo ha la cittadinanza di quel paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze in cui si trova

* Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Art. 2, par. 12:

«luogo sicuro»: un luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento;

Art. 4:

• Nessuno può, in violazione del principio di non respingimento, essere sbarcato, costretto a entrare, condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in cui esista, tra l'altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell'interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche dell'interessato stesso, o nel quale sussista un reale rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento.

- In sede di esame della possibilità di uno sbarco in un paese terzo nell'ambito della pianificazione di un'operazione marittima, lo Stato membro ospitante, in coordinamento con gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia, tiene conto della situazione generale di tale paese terzo.
- La valutazione della situazione generale di un paese terzo è basata su informazioni provenienti da un'ampia gamma di fonti, che può comprendere altri Stati membri, organi, uffici e agenzie dell'Unione e pertinenti organizzazioni internazionali e può tener conto dell'esistenza di accordi e progetti in materia di migrazione e asilo realizzati conformemente al diritto dell'Unione e con fondi dell'Unione. Tale valutazione fa parte del piano operativo, è messa a disposizione delle unità partecipanti e, se necessario, è aggiornata.
- Qualora lo Stato membro ospitante o gli Stati membri partecipanti siano o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che un paese terzo mette in atto le pratiche di cui al paragrafo 1, le persone intercettate o soccorse non sono sbarcate, costrette a entrare, condotte o altrimenti consegnate alle autorità di tale paese.

V. La sicurezza marittima dell'UE

Strategia per la sicurezza marittima dell'UE (EUMSS)

adottata per la prima volta nel 2014 e aggiornata nel 2023

Obiettivi strategici:

- intensificare le attività in mare (*)
- cooperare con i partner
- assumere un ruolo guida nella conoscenza del settore marittimo
- 4. gestire i rischi e le minacce
- migliorare le capacità
- istruire e formare.



EU MARITIME SECURITY STRATEGY

MAIN OBJECTIVES



Protect EU interests at sea - citizens, economy, infrastructure and borders



natural resources and the marine environment



international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea



and effectively to growing threats (e.g. cyber and hybrid threats)



training and education to counter threats (e.g. cyber skills)

Why do we need to act?

Ensuring safe and secure oceans is vital for the European and world economies:





About two-thirds of the world's oil and gas supply is extracted at sea or transported by sea



Up to 99%

of International data transfers and communications are done through submarine cables (over 400 submarine cables extending over 1.3 million kilometres)

We need to deal with an increasing number of traditional and new threats:



Traditional threats (piracy, armed robbery, smuggling, human trafficking, arms and narcotics, etc.)





stocks, loss of biodiversity)



- (*) Le principali azioni dell'UE per rafforzare la sicurezza marittima saranno:
- organizzare un'esercitazione navale annuale dell'UE;
- rafforzare le operazioni navali esistenti dell'UE (Atalanta e Irini) con risorse navali e aeree;
- prendere in considerazione nuove zone marittime di interesse in cui attuare il concetto delle presenze marittime coordinate, sulla base degli insegnamenti tratti e delle proposte del Servizio europeo per l'azione esterna;
- intensificare la lotta contro le attività illegali e illecite in mare, compreso il traffico di stupefacenti, nell'ambito del CMP;
- mantenere e rafforzare le ispezioni di sicurezza marittima nell'UE e affrontare il problema della cibersicurezza e della sicurezza in relazione alle navi passeggeri;
- intensificare la cooperazione a livello dell'UE in materia di funzioni di guardia costiera promuovendo lo sviluppo di operazioni marittime multifunzionali in più bacini marittimi in tutta l'Unione.

2. Le operazioni navali dell'UE

Per la sicurezza dei traffici marittimi : il contrasto della pirateria nel Corno d'Africa



- **operazione militare Atlanta**, istituita a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del1982
- missione civile: **EUCAP NESTOR** (Missione dell'UE per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa)
- Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa, che dipende dall'Alto Rappresentate per gli affari esteri e la politica di sicurezza
- Centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa, istituita a sostegno delle missioni e dell'operazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nel Corno d'Africa

Chi esercita la giurisdizione penale sui pirati catturati nell'ambito dell'operazione Atlanta?

- In base all'art. 105 CNUDM "Nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede".
- La soluzione adottata dall'UE: art. 12 dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008 relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

Art. 12, par. 1:

le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata arrestate e fermate al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:

- alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che ha partecipato all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o
- se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni ▶ conclusione di accordi di trasferimento dei pirati a Stati che li vogliano processare, sebbene su contropartita finanziaria e tecnica dell'UE (v. accordo con il Kenya del 2009, accordo con le Seychelles 2009, accordo con Mauritius 2011)

Art. 12, par. 2:

"Nessuna delle persone di cui al paragrafo 1 può essere trasferita in uno Stato terzo se le condizioni del trasferimento non sono state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante".



Negli accordi sul trasferimento dei pirati, l'UE si premura di avere garanzie sulla tutela dei diritti umani dei pirati: diritto ad un equo processo, divieto di pena di morte, condizioni carcerarie rispettose della dignità umana

Per la salvaguardia della libertà di navigazione: EUNAVFOR ASPIDES



- UNAVFOR ASPIDES è un'operazione di sicurezza marittima dell'Unione Europea per la salvaguardia della libertà di navigazione nelle Aree del Mar Rosso, Golfo Persico e Mar Arabico Settentrionale, nord del parallelo di Mogadiscio.
- Ad oggi contribuiscono al Force Headquarter dell'operazione ASPIDES Italia, Grecia, Francia, Belgio, Svezia e Germania mentre gli assetti aeronavali sono garantiti da Italia, Francia, Germania, Grecia e prossimamente anche dal Belgio e Paesi Bassi.

Il mandato di EUNAVFOR ASPIDES è di:

- accompagnare le navi nell'area di operazione.
- assicurare la conoscenza della situazione marittima nell'area di operazione.
- proteggere le navi da attacchi multidominio in mare, nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi i principi di necessità e proporzionalità, in una sottozona dell'area di operazione.

L'EUNAVFOR OPERATION ASPIDES agisce in linea con la risoluzione 2272 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che chiede agli Houthi di cessare tutti gli attacchi alle navi mercantili e commerciali e prende atto del diritto di difendere le navi da tali attacchi, in linea con il diritto internazionale, e non condurrà alcun attacco a terra.

Per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale: Operazione EURNAVFOR MED IRINI



- Il 31 marzo 2020 l'UE ha varato l'operazione militare aeronavale "Operazione EURNAVFOR MED IRINI" per assicurare il rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dal 2011 vietano il traffico di armi da e per la Libia. Tale operazione nasce in attuazione delle risultanze della Conferenza per la Libia, tenutasi a Berlino a gennaio 2020, dove si è concordato sulla necessità di un immediato e duraturo cessate il fuoco in Libia, condizione preliminare per poter iniziare dei colloqui di pace.
- EUNAVFOR MED Operazione IRINI ("pace", in greco moderno) ha, inoltre, come compiti secondari, il monitoraggio sull'esportazione illegale di petrolio, il contributo al potenziamento delle capacità e alla formazione della Guardia Costiera e della Marina Militare libica, oltre ad offrire un contribuito per lo smantellamento del modello di business del traffico di esseri umani.
- EUNAVFOR MED Operazione Irini è posta sotto il controllo e la direzione strategica del Comitato Politico e di Sicurezza (PSC), sotto la responsabilità del Consiglio dell'Unione europea e dell'Alto Rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza/Vice presidente della Commissione europea.

3. Le presenze marittime coordinate (CMP)

- Questo strumento consente all'UE di agire insieme rafforzando il coordinamento delle attuali risorse navali e aeree degli Stati membri presenti in settori specifici che sono di interesse per l'UE, in tutto il mondo, al fine di aumentare la capacità dell'UE di agire come partner affidabile e garante della sicurezza marittima.
- Non si tratta di una missione o operazione PSDC; il coordinamento avverrà su base volontaria e i mezzi rimarranno nelle catene di comando nazionali.
- Per attuare questo concetto, il primo passo è definire una specifica area marittima di interesse. Una cellula di coordinamento dello spazio marittimo di interesse (MAICC) in seno al SEAE/allo Stato maggiore dell'UE fornisce competenze per gli aspetti pertinenti di carattere militare e funge da punto di convergenza in cui i contributi degli Stati membri sono coordinati e messi insieme, in stretto contatto con i rispettivi centri nazionali di comando e controllo.
- Un coordinatore ad alto livello garantisce la coerenza dell'azione globale dell'UE in ciascuna zona marittima di interesse e intrattiene relazioni con i partner regionali in materia di sicurezza marittima.

Lo strumento CMP è uno strumento leggero che consente agli Stati membri presenti nelle zone marittime di interesse di condividere sensibilizzazione, analisi e informazioni. Allo stesso tempo, garantisce una presenza marittima europea permanente e una sensibilizzazione in tutto il mondo, promuovendo la cooperazione e i partenariati internazionali in mare e i partenariati, in linea con il diritto internazionale, nelle zone interessate.

- 2021: CMP nel Golfo di Guinea
- 2022: CMP nell'Oceano Indiano nordoccidentale